DECISIONE N. 1758/2000/CECA DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2000

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di acciai non legati, originari della Repubblica popolare cinese, dell'India e della Romania, che accetta un impegno in relazione all'India e alla Romania e che riscuote definitivamente i dazi provvisori istituiti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2277/96/CECA della Commissione, del 28 novembre 1996, relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio [1], modificata dalla decisione n. 1000/1999/CECA [2], in particolare gli articoli 8 e 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. **MISURE PROVVISORIE**

(1) Con la decisione n. 307/2000/CECA [3] (in appresso «la decisione provvisoria»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di acciai non legati, originari della Repubblica popolare cinese, dell'India e della Romania, classificabili ai codici NC ex 7208 51 30, ex 7208 51 50, ex 7208 51 91, ex 7208 51 99 ed ex 7208 52 91.

B. **FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO**

(2) A seguito dell'istituzione del dazio antidumping provvisorio, i produttori/esportatori e il denunziante hanno presentato osservazioni per iscritto; le parti interessate che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite. Le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre concesso loro un periodo entro il quale comunicare le proprie osservazioni dopo aver ricevuto tali informazioni.

(3) Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni definitive sono state modificate di conseguenza.

C. **PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**

(4) Si rammenta che il punto 9 della decisione provvisoria descrive il prodotto in esame come costituito da prodotti piatti, di acciai non legati, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, senza motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza uguale o superiore a 600 mm, classificabili ai codici NC ex 7208 51 30 (codice TARIC 7208 51 30 10), ex 7208 51 50 (codice TARIC 7208 51 50 10), ex 7208 51 91 (codice TARIC 7208 51 91 10) ed ex 7208 51 99 (codice TARIC 7208 51 99 10), o di spessore uguale o superiore a 4,75 mm, ma non superiore a 10 mm, e di larghezza uguale o superiore a 2 050 mm, classificabili al codice NC ex 7208 52 91 (codice TARIC 7208 52 91 10), e originari della Repubblica popolare cinese, dell'India e della Romania.

(5) In mancanza di nuove argomentazioni in merito alla definizione del prodotto in esame e al prodotto simile, sono confermate le risultanze di cui ai punti 9-11 della decisione provvisoria.

D. **DUMPING**

1. **Valore normale**

REPUBBLICA POPOLARE CINESE, INDIA E ROMANIA

Determinazione del valore normale

(6) Poiché non sono state presentate osservazioni in merito al valore normale, sono confermate le risultanze di cui ai considerando 12 a 25 della decisione provvisoria.

2. **Prezzo all'esportazione**

REPUBBLICA POPOLARE CINESE, INDIA E ROMANIA

(7) Poiché non sono state presentate osservazioni in merito al prezzo all'esportazione, sono confermate le risultanze ai considerando da 26 a 29 della decisione provvisoria.

3. **Confronto**

(8) Il produttore/esportatore rumeno ha obiettato che il prezzo cif frontiera comunitaria non era stato calcolato correttamente poiché si era tenuto indebitamente conto delle spese di assicurazione e di nolo. Poiché l'obiezione si è dimostrata fondata, il prezzo all'esportazione è stato opportunamente adeguato sulla base delle prove fornite.

Dal momento che non sono state presentate ulteriori osservazioni in merito al confronto, sono confermate le risultanze di cui ai considerando 30 e 31 della decisione provvisoria.

[1] GU L 308 del 29.11.1996, pag. 11.
[2] GU L 122 del 12.5.1999, pag. 35.
[3] GU L 36 dell'11.2.2000, pag. 4.

4. **Margini di dumping**

Metodo

(9) Diversi produttori/esportatori cinesi hanno chiesto maggiori chiarimenti riguardo alla decisione della Commissione di non concedere il trattamento individuale. A. tale proposito occorre notare che poiché tutte le società appartenevano per intero o in percentuale maggioritaria allo Stato, non era possibile garantire l'assenza di interferenze da parte dello Stato e vi era quindi un rischio di elusione delle misure. Pertanto, in linea con la prassi normalmente seguita dalle istituzioni comunitarie, è stato deciso di non concedere il trattamento individuale.

(10) I produttori/esportatori cinesi, che rappresentano il 74 % del totale delle esportazioni verso la Comunità registrate da Eurostat, hanno contestato il calcolo del margine di dumping effettuato utilizzando una categorizzazione del prodotto in esame basata sui codici NC e hanno richiesto l'uso di un metodo più preciso, che operasse una distinzione tra le diverse qualità di acciaio. La richiesta è stata accolta. Ciascun tipo di prodotto esportato dai produttori/esportatori cinesi che hanno collaborato è stato perciò confrontato con i valori normali indiani dei tipi di prodotto corrispondenti (tenendo anche conto della qualità dell'acciaio).

(11) Per le rimanenti vendite cinesi, che rappresentano il 26 % del totale delle vendite all'esportazione verso la Comunità registrate da Eurostat, le conclusioni hanno dovuto essere elaborate sulla base dei dati disponibili, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, della decisione di base. In questo caso si è ritenuto opportuno utilizzare lo stesso metodo applicato per determinare il margine di eliminazione del pregiudizio. Il margine residuo di dumping è stato perciò determinato facendo riferimento alle stesse categorie di prodotto e agli stessi trimestri cui si era fatto riferimento per la determinazione del margine residuo di eliminazione del pregiudizio (cfr. seguente considerando 59). Questo approccio è stato considerato appropriato poiché non vi erano motivi per credere che un produttore/esportatore che non aveva collaborato avesse livelli di dumping inferiori a quelli dei produttori/esportatori che avevano collaborato. In più, bisogna evitare di premiare l'omessa collaborazione delle parti.

Livello di dumping

(12) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, della decisione n. 2277/96/CECA (la decisione di base), per ciascun tipo di prodotto è stato effettuato un confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione, a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale.

(13) Dopo la revisione dei calcoli, i margini di dumping stabiliti in via definitiva ed espressi in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria sono i seguenti:

Repubblica popolare cinese	55,5 %
India	
— Steel Authority of India Ltd	51,1 %
— Residuo	51,1 %
Romania	
— Sidex SA	12,1 %
— Residuo	52,6 %

E. **PREGIUDIZIO**

1. **Industria comunitaria**

(14) In merito alla definizione dell'industria comunitaria, non sono pervenute nuove informazioni. Pertanto sono confermate le risultanze di cui ai considerando da 39 a 44 della decisione provvisoria.

2. **Consumo**

(15) Poiché non sono pervenute nuove informazioni in merito ai dati relativi al consumo determinati in via provvisoria, sono confermate le risultanze di cui ai considerando 45 e 46 della decisione provvisoria.

3. **Importazioni dai paesi interessati**

Cumulo

(16) I produttori/esportatori cinesi e il produttore/esportatore romeno hanno ribadito quanto affermato nella fase provvisoria, e cioè che gli effetti delle loro importazioni verso la Comunità non dovevano essere valutati cumulativamente con quelli degli altri paesi interessati, ma non hanno però fornito ulteriori informazioni o prove. Pertanto sono confermate le risultanze di cui ai considerando 47 e 48 della decisione provvisoria relative al cumulo delle importazioni oggetto di dumping originarie della Repubblica popolare cinese, dell'India e della Romania.

Volume e quote di mercato

(17) Poiché non sono giunte nuove informazioni riguardo ai volumi e alle quote di mercato delle importazioni oggetto di dumping, sono confermate le risultanze di cui al considerando 49 della decisione provvisoria.

Sottoquotazione dei prezzi

(18) Gli esportatori romeni hanno asserito che il calcolo della sottoquotazione dei prezzi avrebbe dovuto essere riveduto in relazione al calcolo del prezzo cif frontiera comunitaria e alle differenze di caratteristiche fisiche tra i prodotti romeni importati e i prodotti dell'industria comunitaria.

I produttori/esportatori cinesi hanno anche affermato che il margine dell'importatore utilizzato dalla Commissione nella fase provvisoria era troppo basso. Essi hanno inoltre chiesto che la sottoquotazione dei prezzi fosse calcolata tenendo conto della qualità dell'acciaio.

Prezzo cif frontiera comunitaria

(19) Per quanto attiene al calcolo del margine di dumping (cfr. precedente considerando 10), i prezzi cif frontiera comunitaria romeni sono stati riveduti per tener conto delle ulteriori informazioni presentate.

La richiesta dei produttori/esportatori cinesi relativa alla sottoquotazione dei prezzi è stata accettata e i calcoli sono stati adeguati in linea con il metodo descritto al seguente considerando 59.

Margine dell'importatore

(20) Per quanto attiene al margine dell'importatore, nella fase preliminare, al prezzo cif frontiera comunitaria è stato aggiunto l'8 % per includere i costi di sdoganamento e i costi successivi all'importazione. Tale importo copriva il 4 % di guadagno dell'importatore e vari costi di importazione. Come si afferma al considerando 50 della decisione provvisoria, l'importo in questione si basava sulle informazioni fornite da importatori indipendenti nel corso dell'inchiesta.

L'affermazione dei produttori/esportatori cinesi secondo cui il margine in questione era troppo basso si basava sulle informazioni fornite da due importatori indipendenti che non avevano collaborato all'inchiesta e che si erano manifestati in una fase molto avanzata del procedimento. Poiché quindi la Commissione non ha avuto la possibilità di verificare le informazioni fornite, le quali in ogni caso si riferivano al periodo successivo a quello dell'inchiesta, sono confermate le risultanze esposte al considerando della decisione provvisoria.

Adeguamenti per le differenze di ordine fisico

(21) Il produttore/esportatore romeno ha chiesto un adeguamento che tenesse conto di pretese differenze fisiche tra i prodotti romeni e quelli comunitari. L'analisi delle prove disponibili non giustifica però un adeguamento poiché in realtà tanto i prodotti romeni quanto quelli comunitari sono conformi alle norme internazionali. Non vi sono pertanto motivi per concedere adeguamenti in relazione a differenze delle caratteristiche fisiche.

Conclusione sulla sottoquotazione dei prezzi

(22) Alla luce di quanto sopra, ai calcoli della sottoquotazione dei prezzi sono state apportate le opportune modifiche. Si ricorda che nella fase provvisoria per ciascuna categoria sono stati stabiliti i margini di sottoquotazione dei prezzi su base trimestrale che sono stati poi ponderati per le quantità importate. Nella fase definitiva, ci si è resi conto che la ponderazione tra categorie avrebbe dovuto essere espressa in modo più preciso, basandola sul fatturato ipotetico ottenuto moltiplicando per ciascuna categoria il prezzo medio dell'industria comunitaria per le quantità dei prodotti importati nella categoria corrispondente; questo metodo è risultato appropriato poiché tiene conto tanto della quantità importata quanto dell'entità della differenza di prezzo tra le varie categorie del prodotto simile comunitario.

(23) I margini definitivi di sottoquotazione dei prezzi sono pertanto:

Repubblica popolare cinese	7,5 %
India	
— Steel Authority of India Ltd	12,9 %
— Altri	12,9 %
Romania	
— Sidex SA	7,1 %
—Altri	14,7 %

4. **Situazione dell'industria comunitaria**

(24) Alcuni produttori/esportatori hanno affermato che i dati annui esaminati dalla Commissione nella sua decisione provvisoria non potevano portare a concludere che si fosse determinato un deterioramento della situazione dell'industria comunitaria. È stata inoltre posta in dubbio la pertinenza della successiva analisi effettuata dalla Commissione su base trimestrale, visti gli eccellenti risultati conseguiti dall'industria comunitaria nell'insieme del periodo dell'inchiesta. È stato in particolare osservato che non si può attribuire maggiore peso ad una tendenza registrata nel corso del periodo dell'inchiesta che agli effettivi risultati conseguiti nell'intero periodo. È stata anche posta in dubbio la compatibilità del metodo utilizzato dalla Commissione con l'articolo 6, paragrafo 1, della decisione di base, in particolare per quanto attiene all'analisi del periodo dell'inchiesta su base trimestrale.

Inoltre, è stato obiettato che la Commissione aveva tenuto conto di informazioni relative ad un periodo successivo a quello dell'inchiesta senza spiegare in modo esauriente il perché della sua deroga alla prassi normale. Tale comportamento è stato anche definito contrario all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione di base.

(25) La Commissione ha esaminato tali obiezioni, in particolare quelle relative alle disposizioni dell'articolo 3 e dell'articolo 6 della decisione di base. In effetti, nell'analisi provvisoria si era tenuto conto del volume delle importazioni oggetto di dumping e dell'effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi del mercato comunitario e del conseguente impatto di queste importazioni sull'industria comunitaria. L'esame di quest'ultimo elemento, cioè dell'impatto sull'industria comunitaria, ha incluso una valutazione di tutti i fattori e indici economici pertinenti che avessero un'influenza sullo stato dell'industria.

(26) Nella fase provvisoria, l'analisi della Commissione si è riferita ai dati annui relativi a numerosi indicatori nel periodo considerato ed è stata integrata da un esame dei dati semestrali relativi ai volumi e ai prezzi delle importazioni oggetto di dumping e dei prezzi e della redditività dell'industria comunitaria nel periodo considerato. In fine, a completamento dell'esame, è stata effettuata un'analisi trimestrale dei prezzi e della redditività dell'industria comunitaria nel periodo dell'inchiesta. Come spiegato al considerando 59 della decisione provvisoria, tale metodo è stato seguito perché si è ritenuto che un esame dei prezzi e della redditività dell'industria comunitaria effettuato sull'intero periodo dell'inchiesta (15 mesi) avrebbe condotto a conclusioni inesatte, dal momento che nell'arco di questo periodo il mercato comunitario ha subito notevoli cambiamenti.

(27) Nelle obiezioni sollevate, i produttori/esportatori non hanno presentato informazioni che potessero contraddire la conclusione secondo cui il mercato comunitario era cambiato profondamente durante il periodo dell'inchiesta, situazione eccezionale rispetto ai periodi precedenti. In effetti, i produttori/esportatori in questione si sono limitati a contestare l'analisi della Commissione e a sottoporre informazioni complementari estremamente generiche. Tali informazioni non hanno portato a concludere che gli indicatori economici esposti nella decisione provvisoria fossero stati valutati in modo errato.

(28) In realtà, l'articolo 6, paragrafo 1, della decisione di base non esclude in alcun modo l'analisi trimestrale dei dati per il periodo dell'inchiesta. Inoltre, è stato necessario prendere in considerazione un periodo dell'inchiesta più lungo, di 15 mesi, al fine di rispecchiare il più fedelmente possibile la situazione dell'industria comunitaria. In ogni caso, occorre notare che attribuendo al periodo dell'inchiesta la durata di sei mesi, durata prevista all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, si sarebbe giunti alle stesse conclusioni riguardo all'esistenza di pregiudizio grave nel presente caso.

(29) Nella fase provvisoria, l'analisi della Commissione ha preso in considerazione tutti i pertinenti indicatori economici disponibili. È chiaro che qualche indicatore preso isolatamente potrebbe condurre a conclusioni differenti. Tuttavia, se l'esame si fosse limitato ad un'analisi dei soli indicatori economici annui, come suggerito da alcuni produttori/esportatori, le conclusioni ottenute per il presente caso sarebbero state incomplete. Su questa premessa, e in mancanza di nuovi elementi che dimostrino l'inesattezza degli indicatori economici raccolti e valutati nella fase provvisoria, sono confermate le conclusioni esposte al considerando 68 della decisione provvisoria riguardo al deterioramento della situazione dell'industria comunitaria.

5. **Conclusione sul pregiudizio**

(30) In considerazione della notevole sottoquotazione dei prezzi praticata mediante le importazioni oggetto di dumping, della crescita del volume e della quota di mercato di queste ultime, nonché della situazione dell'industria comunitaria, si conferma che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione di base.

F. **NESSO DI CAUSALITÀ**

1. **Effetti delle importazioni oggetto di dumping**

(31) I produttori/esportatori hanno obiettato che non era stato stabilito un nesso tra le importazioni oggetto di dumping, che cumulativamente hanno raggiunto i loro massimi livelli in termini di volume nei primi due trimestri del periodo dell'inchiesta, e la situazione dell'industria comunitaria, che ha subito il deterioramento maggiore negli ultimi due trimestri del periodo dell'inchiesta.

(32) A tale proposito, occorre notare che nella prima parte del periodo dell'inchiesta, il consumo apparente era ad un buon livello e di conseguenza i prezzi nella Comunità erano a livelli relativamente alti. Tuttavia, come evidenziato ai considerando da 75 a 77 della decisione provvisoria, è risultato subito chiaro che questo aumento del consumo apparente e il consistente volume delle importazioni oggetto di dumping erano sproporzionati rispetto all'effettivo consumo di quel periodo. In effetti, le scorte hanno raggiunto livelli notevoli. Quando il divario è diventato troppo pronunciato, nella seconda parte del periodo dell'inchiesta, il mercato ha subito un forte deterioramento. In effetti, in quel periodo, il livello dei prezzi dell'industria comunitaria si è ridotto circa del 25 %.

Si ricorda che, come indicato al considerando 71 della decisione provvisoria, esiste un certo scarto di tempo tra il momento l'importazione dei prodotti oggetto di dumping e il momento in cui diventa chiara la percezione degli effetti di tali importazioni sulla situazione dell'industria comunitaria. Perciò, oltre agli effetti sulle scorte citati in precedenza, il nesso tra la crescita delle importazioni e il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria è costituito dagli effetti sul mercato comunitario in termini di prezzi e quantità. L'esistenza di ingenti scorte ha causato una depressione dei prezzi sul mercato nonché una diminuzione degli ordini per l'industria comunitaria, con il conseguente deterioramento finanziario registrato.

Inoltre, questo fenomeno è stato rafforzato dal fatto che le importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati, pur risultando più contenute verso la fine del periodo dell'inchiesta, si sono mantenute ad un livello piuttosto elevato.

(33) In base a questa analisi, sono confermate le risultanze provvisorie esposte al considerando 79 della decisione provvisoria. È chiaro che le importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi in questione, effettuate in quantità nettamente sproporzionate alla capacità di assorbimento del mercato e con prezzi notevolmente inferiori rispetto a quelli dell'industria comunitaria, hanno causato a quest'ultima un pregiudizio grave.

2. **Effetto di altri fattori**

Consumo

(34) I produttori/esportatori hanno asserito che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria è stato causato dalla contrazione della domanda da parte dell'industria produttrice di tubi e dell'industria cantieristica.

(35) Occorre innanzitutto notare che i produttori/esportatori in questione non hanno presentato dati a sostegno di tale affermazione. Inoltre, nonostante l'invio di questionari in relazione agli aspetti dell'inchiesta riguardanti l'interesse della Comunità, non sono pervenute informazioni in merito alla situazione di nessuna di queste due industrie a valle.

(36) Tuttavia, l'industria di produzione di tubi e l'industria cantieristica sono importanti consumatrici del prodotto in esame e pertanto un calo della domanda da parte di queste industrie può costituire un elemento di pregiudizio. Questo non è però di entità tale da annullare il nesso tra il pregiudizio subito e le importazioni oggetto di dumping, in considerazione soprattutto dell'incremento dei consumi verificatosi tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta (cfr. considerando 80 della decisione provvisoria).

Situazione degli altri produttori comunitari

(37) Alcuni produttori/esportatori hanno asserito che la perdita di quota di mercato dell'industria comunitaria e il peggioramento della sua situazione sono imputabili agli altri produttori comunitari. A sostegno di quanto affermato non sono state però fornite informazioni più precise.

(38) La posizione degli altri produttori comunitari è esposta ai considerando 82 e 83 della decisione provvisoria. Da questi considerando risulta chiaro che tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta, quando la quota di mercato dell'industria comunitaria subiva un calo, la quota di mercato di questi produttori ha fatto osservare un certo aumento. Dalle informazioni in possesso della Commissione, si è altresì concluso che la contrazione del volume delle vendite di questi produttori nel periodo in esame e la flessione della loro quota di mercato tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta hanno coinciso con l'incremento delle importazioni oggetto di dumping.

In ogni caso, però, se non si può escludere che gli altri produttori comunitari possano aver contribuito al deterioramento della situazione dell'industria comunitaria, in considerazione del loro volume di vendite e della loro quota di mercato durante il periodo dell'inchiesta, ciò non è sufficiente ad annullare il nesso tra il pregiudizio subito e le importazioni oggetto di dumping.

Eccesso di offerta

(39) I produttori/esportatori hanno affermato che una parte del pregiudizio potrebbe essere stata causata da un eccesso di produzione dell'industria comunitaria, con un'offerta di conseguenza eccessiva rispetto al consumo.

(40) Tuttavia, un esame dell'andamento della produzione dell'industria comunitaria e del consumo ha dimostrato che non si è verificata una situazione di eccesso di offerta da parte dell'industria comunitaria. L'andamento delle variazioni della produzione e del consumo, indicati in tonnellate al mese, tra due periodi consecutivi è stato il seguente:

Variazione	1996/1995	1997/1996	Periodo dell'inchiesta/ 1997
Produzione	– 9 673	+ 31 114	– 28 746
Consumo	– 50 748	+ 36 220	+ 46 360

(41) Dalla tabella risulta chiaro che la produzione dell'industria comunitaria non ha avuto uno sviluppo eccessivo rispetto alla domanda del mercato e anzi, tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta tale sviluppo è stato nettamente inferiore alla crescita del mercato. Ciò spinge a pensare che l'eccesso di offerta fosse chiaramente dovuto alle importazioni oggetto di dumping e al conseguente eccesso di scorte e non al comportamento dell'industria comunitaria.

Comportamento anticoncorrenziale dell'industria comunitaria

(42) L'accusa di comportamento anticoncorrenziale mossa nei confronti dell'industria comunitaria ai considerando da 85 a 87 della decisione provvisoria è stata ribadita senza però che fossero fornite ulteriori informazioni o prove.

Pertanto si confermano le risultanze provvisorie.

Importazioni da altri paesi terzi

(43) I produttori/esportatori hanno asserito che l'imposizione di dazi a carico esclusivo dei paesi oggetto dell'inchiesta era discriminatoria e hanno sollevato notevoli obiezioni rispetto al nesso di causalità. A sostegno di ciò, i produttori/esportatori hanno fatto notare che anche le importazioni provenienti da altri paesi, in particolar modo dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dalla Polonia, dalla Repubblica ceca, dalla Bulgaria e dall'Ucraina erano state consistenti durante il periodo dell'inchiesta. La quota di mercato dei paesi citati era stata del 10,5 % nel periodo dell'inchiesta, rispetto alla quota del 13,6 % dei paesi sottoposti all'inchiesta, mentre i loro prezzi si aggiravano su una media di 325 EUR/t rispetto ai 317 EUR/t delle importazioni oggetto di dumping. In definitiva, i produttori/esportatori affermavano che i risultati in materia di esportazioni di questi paesi erano molto simili a quelli dei paesi sottoposti all'inchiesta.

(44) Si rammenta che la questione è stata esaminata in maniera approfondita ai considerando da 88 a 96 della decisione provvisoria e che quanto sostenuto dai produttori/esportatori non ha apportato nuovi elementi in merito.

(45) Sono pertanto confermate le conclusioni di cui al considerando 96 della decisione provvisoria. Anche se le importazioni originarie di altri paesi terzi potrebbero aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, di per sé questo fatto non basta ad annullare il nesso di causalità esistente tra le importazioni oggetto di dumping in esame e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Situazione del mercato mondiale

(46) Alcuni produttori/esportatori hanno continuato ad obiettare che il mercato comunitario era stato perturbato dall'instabilità del mercato mondiale dell'acciaio ed in particolare dalla crisi asiatica e che questi fattori erano la causa della situazione dell'industria comunitaria.

(47) È indubbio che le fluttuazioni dei prezzi mondiali e gli sviluppi del commercio mondiale abbiano avuto un effetto negativo sull'industria comunitaria. Si ricorda però che, come affermato al considerando 101 della decisione provvisoria, questo elemento da solo non può spiegare la netta flessione dei prezzi e il conseguente deterioramento della redditività dell'industria comunitaria. Inoltre, gli sviluppi internazionali non possono giustificare i prezzi non equi che sono risultati essere causa di pregiudizio per l'industria comunitaria.

Sono pertanto confermate le conclusioni di cui ai considerando 100 e 101 della decisione provvisoria.

3. **Conclusioni sul nesso di causalità**

(48) Alla luce di quanto precede, sono confermate le conclusioni sul nesso di causalità di cui al considerando 102 della decisione provvisoria. In sintesi, sebbene altri fattori, quali le importazioni originarie da altri paesi terzi, il comportamento di altri produttori comunitari e l'instabilità del mercato dell'acciaio a livello mondiale, possano aver contribuito alla difficile situazione dell'industria comunitaria, resta il fatto che le importazioni del prodotto in oggetto originarie della Repubblica popolare cinese, dell'India e della Romania, individualmente, hanno causato un pregiudizio grave all'industria comunitaria.

G. **INTERESSE DELLA COMUNITÀ**

(49) Dopo la pubblicazione della decisione provvisoria, la Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito all'interesse della Comunità né da parte dell'industria comunitaria, né da parte di utilizzatori o di importatori/operatori commerciali del prodotto in esame. Sono confermate le risultanze di cui ai considerando da 103 a 109 della decisione provvisoria.

H. **CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

(50) I produttori/esportatori romeni hanno sostenuto che l'imposizione di misure antidumping in questo procedimento rallenterebbe il processo di ristrutturazione dell'industria romena e metterebbe a repentaglio il processo di adesione alla Comunità.

(51) A tale proposito, la Commissione precisa che la Comunità perseguirà l'obiettivo di intensificare i suoi legami economici con la Romania. Allo stesso tempo, però, la Comunità si aspetta che i produttori/esportatori romeni operino sul mercato comunitario in linea con gli accordi internazionali.

Occorre notare che le misure antidumping non mirano ad eliminare dal mercato comunitario i prodotti originari della Romania, bensì a garantire che si ristabilisca un clima di concorrenza non alterato da pratiche di dumping.

I. **MISURE DEFINITIVE**

1. **Livello di eliminazione del pregiudizio**

(52) Il produttore/esportatore indiano ha sostenuto che il dazio antidumping dovrebbe essere fissato allo stesso livello del margine di sottoquotazione rilevato, cioè per l'India al 12,6 %, un livello notevolmente più basso rispetto a quello del dazio istituito nella fase provvisoria (21,8 %).

(53) Non bisogna dimenticare che, ai sensi della normativa in materia, il margine di sottoquotazione dei prezzi esprime gli effetti delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria a livello dei prezzi, come stabilito all'articolo 3 della decisione di base. Il margine di sottoquotazione è pertanto uno degli indici di pregiudizio che devono essere presi in considerazione nell'analisi del pregiudizio.

(54) Una volta appurata l'esistenza di pregiudizio grave, la Commissione, in osservanza della norma relativa all'applicazione del dazio inferiore, stabilirà un margine di eliminazione del pregiudizio al fine di esaminare se un dazio basato su un livello inferiore rispetto a quello del margine di dumping sia sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping. La determinazione del margine di eliminazione del pregiudizio ha pertanto una finalità del tutto diversa rispetto al calcolo del margine di sottoquotazione.

Tale argomentazione non è quindi pertinente.

(55) Il produttore/esportatore indiano ha anche contestato il metodo usato per il calcolo del margine di eliminazione del pregiudizio e, di conseguenza, del dazio istituito nella fase provvisoria. Lo stesso produttore/esportatore ha proposto un metodo alternativo per il calcolo del margine di eliminazione del pregiudizio.

(56) A tale proposito si ricorda che il calcolo del margine di eliminazione del pregiudizio deve essere effettuato sulla base delle circostanze proprie a ciascun caso ed è destinato ad eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(57) Nella fase provvisoria, la Commissione ha calcolato il margine di eliminazione del pregiudizio per ciascuna categoria del prodotto in esame e per ciascun trimestre del periodo dell'inchiesta. Tali margini erano rappresentati dalle differenze, espresse in percentuali, tra i prezzi non pregiudizievoli dell'industria comunitaria e i prezzi all'importazione cif frontiera comunitaria, divise per questi prezzi cif. Successivamente, per ciascuna categoria sono stati calcolati i margini individuali per l'intero periodo dell'inchiesta ponderando i risultati dell'analisi trimestrale per le tonnellate importate in ciascun trimestre. Ciò aveva l'obiettivo di eliminare le distorsioni causate dalla drastica caduta dei prezzi (– 25 %. Cfr. considerando 66 della decisione provvisoria) registrata tra il primo e l'ultimo trimestre del periodo dell'inchiesta. Infine, il margine di eliminazione del pregiudizio per il prodotto in esame è stato calcolato ponderando per le tonnellate i margini individuali calcolati nel periodo dell'inchiesta per ciascuna categoria.

(58) L'adozione del metodo di calcolo proposto dal produttore/esportatore indiano porterebbe a minimizzare gli effetti della drastica flessione dei prezzi verificatasi e, dal momento che il periodo dell'inchiesta sarebbe considerato nel suo insieme, non verrebbero evitate le distorsioni dei prezzi evitate invece nel calcolo effettuato dalla Commissione. Tale metodo inoltre non rifletterebbe con esattezza il pregiudizio da eliminare. Pertanto la richiesta del produttore/esportatore indiano non può essere accolta.

(59) Per quanto attiene alla determinazione della sottoquotazione dei prezzi (cfr. precedente considerando 18), i produttori/esportatori cinesi e il produttore/esportatore romeno hanno anche chiesto la revisione del calcolo del margine di eliminazione del pregiudizio sulla base delle nuove informazioni da loro fornite. Quando opportuno, sono state apportate le modifiche necessarie.

Il margine di eliminazione del pregiudizio per i produttori/esportatori cinesi è stato calcolato utilizzando le informazioni fornite dai produttori/esportatori che hanno collaborato, sempre tenendo conto della qualità dell'acciaio.

Si ricorda che le esportazioni effettuate da queste società che hanno collaborato rappresentavano circa il 74 % del totale delle esportazioni rilevate da Eurostat (cfr. precedente considerando 10). Per questo 74 % il calcolo del margine è stato effettuato utilizzando il metodo applicato ai produttori/esportatori romeno e indiano. Per il restante 26 % il margine è stato calcolato utilizzando i margini di eliminazione del pregiudizio più elevati rilevati nel periodo dell'inchiesta, per trimestre e per categoria di prodotto, per i produttori/esportatori che hanno collaborato. Tali margini di eliminazione del pregiudizio sono stati poi ponderati per le tonnellate rappresentate dal 74 % e dal 26 % di cui sopra.

(60) Infine, la ponderazione dei margini di pregiudizio è stata anche rivista in linea con il metodo descritto al precedente considerando 22 per la sottoquotazione dei prezzi.

In base a quanto precede, i margini definitivi di eliminazione del pregiudizio sono pertanto i seguenti:

Repubblica popolare cinese	8,1 %
India — Steel Authority of India Ltd	22,3 %
Romania — Sidex SA — Altri	 5,7 % 11,5 %

Nel caso della Romania, visto il basso livello di collaborazione, il margine di pregiudizio residuo è stato calcolato facendo riferimento alla categoria di prodotto esportata in quantità rappresentative per la quale era stato rilevato il margine più elevato.

2. **Importo dei dazi definitivi**

(61) Poiché i margini così calcolati risultano inferiori ai margini di dumping stabiliti in via definitiva, si ritiene opportuno istituire un dazio antidumping definitivo al livello dei margini di eliminazione del pregiudizio, conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, della decisione di base.

(62) Le aliquote del dazio antidumping individuali per le singole società indicate nella presente decisione sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse riflettono quindi la situazione delle società in questione accertata durante l'inchiesta. Queste aliquote di dazio (a differenza del dazio istituito per il paese, applicabile a «tutte le altre società») sono pertanto applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società in questione e precisamente dalle specifiche persone giuridiche menzionate. I prodotti importati fabbricati da qualunque altra società la cui ragione sociale e indirizzo non siano espressamente menzionati nel dispositivo della presente decisione, comprese le entità collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di queste aliquote e devono essere soggette all'aliquota di dazio applicabile a «tutte le altre società».

(63) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad es. in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione [1] con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'estero, connessi ad es. al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso e previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione modificherà opportunamente la decisione, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote di dazio individuali.

3. **Impegni**

(64) Le seguenti società esportatrici romene hanno offerto un impegno comune relativo ai prezzi conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della decisione di base: Sidex SA, Sidex Trading Srl., Metalexportimport SA, Metanef SA, Metagrimex Business Group SA, Uzinsider SA, Uzinexport SA, Shiral Trading Impex Srl, Metaltrade International '97 Srl, Romilexim Trading Limited Srl e Metal SA. L'impegno relativo ai prezzi offerto riguarda le vendite dei prodotti coperti dall'impegno fabbricati dalla Sidex SA e venduti direttamente (cioè fatturati e spediti) dalla Sidex SA, o da una delle altre società firmatarie, ad un cliente indipendente in Europa. Per l'India, un impegno è stato offerto dalla Steel Authority of India Ltd per i prodotti da essa fabbricati e venduti direttamente nella Comunità.

[1] Commissione europea
Direzione generale per il Commercio
Direzione C
DM 24 — 8/38
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

(65) La Commissione ritiene che gli impegni offerti da queste società possono essere accettati poiché essi eliminerebbero gli effetti pregiudizievoli del dumping. Inoltre, le dettagliate relazioni che le società si sono impegnate a fornire regolarmente alla Commissione consentiranno un efficace controllo degli impegni.

(66) Al fine di assicurare il rispetto degli impegni, al momento della richiesta di immissione in libera pratica a seguito degli impegni, l'esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione all'autorità doganale competente degli Stati membri di una fattura valida corrispondente all'impegno, che identifichi con chiarezza il produttore e che contenga le informazioni elencate nell'allegato della presente decisione. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato all'autorità doganale, viene riscossa l'adeguata aliquota di dazio antidumping onde evitare l'elusione dell'impegno.

(67) In caso di violazione o di revoca di un impegno, può essere imposto un dazio antidumping, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 9, e dell'articolo 10 della decisione di base

J. **RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI**

(68) In considerazione dell'entità dei margini di dumping rilevati per i produttori/esportatori e del livello del pregiudizio arrecato all'industria comunitaria, si ritiene necessario riscuotere gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio ai sensi della decisione provvisoria sino a concorrenza del dazio definitivo istituito. Ove l'aliquota del dazio definitivo istituito sia più elevata dell'aliquota del dazio provvisorio, sono riscossi definitivamente soltanto gli importi depositati al livello del dazio provvisorio,

DECIDE:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti, di acciai non legati, non placcati né rivestiti, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, senza motivi in rilievo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm e di spessore superiore a 10 mm o di larghezza uguale o superiore a 2 050 mm e di spessore uguale o superiore a 4,75 mm, ma non superiore a 10 mm, originari della Repubblica popolare cinese, dell'India e della Romania e classificabili ai codici NC ex 7208 51 30, ex 7208 51 50, ex 7208 51 91, ex 7208 51 99 ed ex 7208 52 91 (codici TARIC: 7208 51 30 10, 7208 51 50 10, 7208 51 91 10, 7208 51 99 10 e 7208 52 91 10).

2. Le aliquote di dazio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle seguenti società è pari a:

Paese	Società	Aliquota del dazio antidumping	Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese	Tutte le società	8,1 %	—
India	Tutte le società	22,3 %	A999
Romania	Sidex SA	5,7 %	A069
	Tutte le altre società	11,5 %	A999

3. I dazi non si applicano alle importazioni del prodotto in esame, fabbricato dalla Steel Authority of India Ltd e originario dell'India o fabbricato dalla Sidex SA e originario della Romania, quando i beni sono direttamente esportati (cioè spediti e fatturati) dalle società citate all'articolo 2, paragrafo 1, all'importatore comunitario e sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

4. Salvo disposizione contraria, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Sono accettati gli impegni offerti dalle seguenti società in relazione al presente procedimento antidumping.

Paese	Società	Codice addizionale TARIC
India	Steel Authority of India Ltd, New Delhi	A178
Romania	Sidex SA, Galati	A069
	Sidex Trading SRL, Galati	A179
	Metalexportimport SA, Bucarest	A179
	Metanef SA, Bucarest	A179
	Metagrimex Business Group SA, Bucarest	A179
	Uzinsider SA, Bucarest	A179
	Uzinexport SA, Bucarest	A179
	Shiral Trading Impex SRL, Bucarest	A179
	Metaltrade International '97 SRL, Bucarest	A179
	Romilexim Trading Limited SRL, Bucarest	A179
	Metal SA, Galati	A179

2. Al momento della richiesta di immissione in libera pratica a seguito di un impegno, l'esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione all'autorità doganale competente degli Stati membri di una fattura valida corrispondente all'impegno rilasciata delle società di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Gli elementi principali di tale fattura sono elencati nell'allegato della presente decisione. Le importazioni accompagnate da questo tipo di fattura sono dichiarate al codice addizionale TARIC di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

L'esenzione dal dazio è anche subordinata all'esatta corrispondenza tra le merci dichiarate e presentate in dogana e la descrizione riportata sulla fattura corrispondente all'impegno.

Articolo 3

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, dell'India e della Romania a norma della decisione n. 307/2000/CECA sono riscossi in ragione dell'aliquota del dazio definitivo imposto dalla presente decisione. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio definitivo. Ove l'aliquota del dazio definitivo imposto sia più elevata dell'aliquota del dazio provvisorio, sono riscossi definitivamente soltanto gli importi depositati al livello del dazio provvisorio.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2000.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Elementi da indicare nella fattura corrispondente all'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2:

1. La data e il numero della fattura.
2. Il numero della licenza di esportazione.
3. Il codice NC, il codice TARIC e il codice addizionale TARIC con i quali le merci figuranti nella fattura sono sdoganate alla frontiera comunitaria (come specificato all'articolo 2, paragrafo 1).
4. L'esatta descrizione delle merci, compresi:
   — il numero di codice del prodotto, quale figura nell'impegno proposto dal produttore/esportatore in questione, inclusi la qualità dell'acciaio, la larghezza e lo spessore delle lamiere fatturate,
   — la quantità (in tonnellate).
5. La descrizione delle condizioni di vendita, compresi:
   — il prezzo per tonnellata,
   — le condizioni di pagamento applicabili,
   — le condizioni di consegna applicabili,
   — sconti e riduzioni complessivi.
6. Il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura corrispondente all'impegno, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

   «Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto dalla … [società] e accettato dalla Commissione europea con la decisione n. 1758/2000/CECA. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»